

N. R.G. 1210/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

*Sezione specializzata in materia di impresa*

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente
dott. Chiara Campagner	Giudice
dott. Maddalena Bassi	Giudice rel. ed est.

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1210/2024** promosso da:

**SACCANI CARLO, A. SACCANI SAS DI CARLO SACCANI E C.**

con l'avv. Stivanello Gussoni Marcello

RECLAMANTI

contro

**DAMMICCO MARIAGRAZIA, SACCANI ANNA, SACCANI FRANCESCA**

con l'avv. De Vittor Alessandro

RECLAMATI

avverso l'ordinanza n. 11/2024 del 5/1/2024;

sentiti i difensori in camera di consiglio all'udienza del 7/3/2024;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La società A. Saccani sas di Carlo Saccani e C. e Carlo Saccani hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 11/2024 del 5/1/2024 con cui è stato autorizzato in favore delle signore Mariagrazia Dammicco, Anna Saccani e Francesca Saccani il sequestro conservativo nei confronti degli odierni reclamanti fino alla concorrenza di un milione di euro.

Il ricorso per sequestro conservativo era stato proposto dalle signore Dammicco e Saccani Anna e Francesca nel corso del giudizio di merito dalle stesse instaurato contro la società A. Saccani s.a.s. e Carlo Saccani, volto ad ottenere, nella loro qualità di eredi, la liquidazione della quota sociale dell'ing. Giuliano Saccani, marito della signora Dammicco e padre di





Anna e Francesca Saccani, nonché socio, assieme al fratello Carlo Saccani, al 50% della A. Saccani s.a.s. (già A.Saccani & C. s.n.c. di Carlo e Giuliano Saccani), deceduto il 10/2/2018, sul presupposto che il credito non fosse contestato e che vi fosse il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale delle attrici.

Con l'ordinanza reclamata il giudice di prime cure aveva osservato, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che la consulenza tecnica contabile svolta nel giudizio di merito aveva quantificato il valore della partecipazione sociale del *de cuius*, determinato sul patrimonio netto rettificato alla data di decesso del socio, in un valore compreso tra € 489.500 ed € 713.000, a seconda del regime fiscale applicabile alle plusvalenze che avrebbe generato la collocazione dei beni immobili di proprietà della società sul mercato; che la vendita di detti beni fosse l'unico mezzo attraverso cui la società avrebbe potuto recuperare liquidità in funzione della liquidazione della quota del socio deceduto e che tra i diversi "scenari" ipotizzati dalla ctu fosse da considerare quello più favorevole alla società (così da stimare il valore della partecipazione sociale in € 713.000) ed infine che il valore della partecipazione dovesse essere incrementato della metà del credito vantato dalla società nei confronti di Carlo Saccani per i prelievi da questi effettuati dalle casse della società, il cui ammontare non era stato da questi contestato.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, il provvedimento reclamato considerava l'assenza di liquidità in capo alla società e l'avvenuta messa in vendita del compendio immobiliare, ritenendo non credibile che tale atto fosse stato compiuto da un terzo, segnatamente il figlio di Carlo Saccani, all'insaputa di questi e della società.

Avverso detto provvedimento hanno proposto reclamo la società A. Saccani sas e Carlo Saccani chiedendo la revoca del sequestro conservativo ovvero in via subordinata la riduzione del medesimo in considerazione del valore della quota sociale stimato dalla ctu in € 489.499 (come da scenario a), deducendo la non correttezza dei criteri utilizzati dal giudice di prime cure nella determinazione del valore della partecipazione sociale e del credito vantato dalla società verso Carlo Saccani e rilevando l'assenza di pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale delle eredi.

Si sono costituite le signore Dammicco Mariagrazia, Anna Saccani e Francesca Saccani chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del reclamo per indeterminatezza dei motivi e nel merito il rigetto.

Il reclamo è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà.

I reclamanti contestano in primo luogo che con l'ordinanza reclamata il giudice di prime cure abbia preso a riferimento ai fini del sequestro l'importo di maggior realizzo della partecipazione sociale tra quelli individuati dal ctu, valorizzando ai fini della determinazione della fiscalità latente normative sopravvenute rispetto al momento del decesso del socio, anziché applicare alla plusvalenza connessa al maggior valore di mercato degli immobili di proprietà della società l'ordinaria aliquota Irap al 40%.

Detta doglianza non coglie nel segno, per i motivi che si vanno ad esporre.





La morte del socio produce come effetto *ex lege* lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società e fa sorgere in capo agli eredi il diritto ad ottenere dai soci superstiti la liquidazione della quota, ossia il diritto ad una “somma di denaro” che rappresenti il valore della quota, da determinarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2289 c.c.), ossia in base alla effettiva consistenza della società a tale data (Cass. n. 5449 del 18/03/2015; Cass. n. 22346 del 05/08/2021). Ne consegue che ai fini della liquidazione della quota si deve tener conto del patrimonio netto rettificato, in aumento o in diminuzione, in funzione delle differenze riscontrabili tra i valori correnti degli elementi dell’attivo e del passivo e i corrispondenti valori contabili.

In ipotesi di rettifiche in aumento degli elementi dell’attivo si deve tener conto, poi, degli effetti della fiscalità latente sulle rettifiche apportate. Ed infatti, come ha già avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito con riferimento alle plusvalenze generate dalle rettifiche dei beni immobili societari ai fini della liquidazione della quota sociale, se si prende a riferimento il valore del bene nel mercato, non si possono non considerare le passività fiscali che incidono sul valore di quel bene nel mercato, dal momento che nel mercato il valore monetario/economico effettivo ricavabile dal bene è quello che risulta al netto della imposizione fiscale.

Ciò determina, pertanto, la necessità di stimare il carico fiscale sulle plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti dei beni sociali. E detta necessità non si fonda su una prognosi circa la possibile/probabile vendita in futuro del bene da parte della società, ma entra in considerazione come un elemento per stabilire ad una certa data il valore effettivo di mercato del bene (Corte d'Appello Milano Sez. I, Sent., 29/11/2022).

Il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti, dato dalla cd. fiscalità latente, va stimato, pur trattandosi di imposte differite e solo potenziali, secondo la normativa fiscale vigente (Oic 25 par. 23), e ai fini del loro ammontare si deve tenere conto anche di fattori contingenti come la previsione di aliquote agevolate.

Nella fattispecie, la consulenza disposta nel giudizio di merito ha stimato la quota di Giuliano Saccani, socio al 50%, in una misura compresa fra euro 489.500 euro ed euro 713.000, tenuto conto della rettifica in aumento sia del valore del magazzino (portato da € 6418 ad € 25.308) sia delle immobilizzazioni materiali, il cui valore storico iscritto a bilancio per € 61.092 corrispondeva ad un valore di mercato di € 1.660.000. Il ctu ha così stimato il valore della partecipazione prospettando tre scenari, a seconda della fiscalità latente applicabile in caso di cessione degli immobili sulla plusvalenza generata dalla differenza fra il prezzo di vendita ed il valore contabile netto del cespite, variabile, a seconda delle decisioni assunte dalla società, da una imposizione fiscale del 40% per l’ipotesi di tassazione ordinaria ad una tassazione del 12% per l’ipotesi di tassazione agevolata (ulteriormente tassabile del 10% a titolo di imposta sostitutiva per affrancamento di riserva).





Dovendosi stimare la fiscalità latente in base alla normativa fiscale vigente, va disattesa la doglianza svolta dai reclamanti secondo cui le disposizioni normative agevolative indicate in ctu non potrebbero trovare applicazione in quanto sopravvenute rispetto al verificarsi della causa di scioglimento del rapporto societario (nello specifico la morte del socio) e, tenuto conto del perimetro allegatorio individuato dalle parti, avente ad oggetto l'applicazione dei diversi regimi fiscali indicati dalla ctu, tra i possibili "scenari" ivi prospettati quello da avvalorare è, come correttamente ritenuto dal provvedimento reclamato, quello rappresentato dall'applicazione di una tassazione agevolata sulle plusvalenze del 12% in applicazione della Legge di Bilancio 2020, in quanto regime più favorevole alla società e ai soci e, in quanto tale, da preferire al regime ordinario, nell'ottica di valorizzazione del patrimonio sociale.

I reclamanti hanno inoltre osservato che la ctu avrebbe calcolato come "0" l'avviamento. Non essendo, tuttavia, stato considerato il valore dell'avviamento ai fini del sequestro, ogni considerazione in merito resta assorbita.

Parzialmente fondato è, invece, il motivo di reclamo con cui i reclamanti contestano la determinazione operata dal giudice di prime cure dei crediti vantati dalla società nei confronti del dott. Carlo Saccani. Se, da un lato, la pronuncia in oggetto appare condivisibile nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'attivo patrimoniale della società, ha ritenuto non sufficientemente contestati, a fronte di specifica allegazione corroborata da produzione documentale (segnatamente gli estratti conto della società da cui si evincono i prelievi in denaro, docc. da 26 a 29 allegati all'atto di citazione), i debiti del socio Carlo Saccani per i prelievi effettuati prima del verificarsi della causa di scioglimento rispetto all'altro socio, Giuliano Saccani, dall'altro lato, va accolta la doglianza nella parte in cui rileva un errore di calcolo nella quantificazione di detto credito sociale, per aver il giudice ommesso di portare in compensazione il credito (di minor importo) verso il socio Giuliano Saccani, e quindi per aver considerato ai fini del sequestro l'importo pari alla metà di € 397.000 anziché di € 302.000.

E', infine, infondata la doglianza per cui il sequestro sarebbe stato concesso in assenza di *periculum in mora*. Come dagli stessi reclamanti dedotto, essendo cessata l'attività di ricambistica per auto, la società A.Saccani s.a.s. è inattiva e il patrimonio della società è composto unicamente dai due capannoni messi in vendita sul sito "Immobiliare.it" da Valerio Saccani, figlio di Carlo (docc. da 20 a 23 di parte reclamata). Il fatto che l'annuncio sia stato inserito da un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e sia stato rimosso non elide il rischio che il bene possa essere nuovamente messo in vendita, il che rende concreto ed attuale il timore delle reclamate di perdere le garanzie del proprio credito per effetto di atti dispositivi del patrimonio immobiliare della società.

Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento del reclamo, tenuto conto del presumibile maggior valore della partecipazione sociale del *de cuius*, a cui va sommata la metà del credito vantato dalla società verso il socio Carlo Saccani come sopra rideterminato, nonché degli





interessi sul credito e delle spese di lite, il sequestro va concesso fino alla concorrenza del minor importo di € 950.000.

Spese di lite al merito.

**P.Q.M.**

in parziale accoglimento del reclamo, autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti di A.Saccani s.a.s. e di Carlo Saccani in favore di Dammicco Mariagrazia, Saccani Anna e Saccani Francesca fino all'importo di € 950.000;

spese della fase cautelare al merito.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7/03/2024

Il Giudice Est.

dott.ssa Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Liliana Guzzo

